

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05523/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5523 del 2016, proposto da Massimiliano Finamore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carmela Pisacane in Napoli, Centro Direzionale Is.G7;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;

nei confronti di

Corinne Zullo, Nicola Gaudiano, nonché degli altri soggetti di cui all'atto di integrazione del contraddittorio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria definitiva di merito del Concorso a posti e cattedre per titoli ed

esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione CAMPANIA, relativa alla Classe di concorso AD02 - Scienze Motorie; del decreto di approvazione della graduatoria di merito prot.n. 13279 del 12.9.2016; del decreto di rettifica della graduatoria di merito prot.n. 13404 del 14.9.2016 e della allegata graduatoria; del successivo decreto di rettifica prot.n. 13489 del 15.9.2016 e della allegata graduatoria; ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria generale, di estremi e contenuto ignoti; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

e per la declaratoria in via cautelare

del diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione di tutti i titoli così come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente per i posti comuni della Scuola Secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso ADO2 - Scienze Motorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e cui mette capo l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il gravame in epigrafe il ricorrente espone che:

- ha partecipato alla selezione in argomento in relazione alla classe di concorso AD02, scienze motorie, risultando, all'esito, graduato al 68^a posto con un punteggio di 82,60, valore ottenuto dalla sommatoria delle seguenti valutazioni: - voto scritto 29,9; voto orale 37; voto titoli 15,7;
- il riconoscimento del punteggio spettantegli, pari a 19.90, lo avrebbe, invece, graduato al 25° posto.

Di qui la spedizione del ricorso in epigrafe con il quale deduce la violazione della disciplina di settore e l'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere sotto diversi profili.

Con ordinanza cautelare n. 2205 del 22.12.2016 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, ordinando al contempo, da un lato, al Miur di depositare la scheda ed il verbale di valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente e, dall'altro, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del ricorso, fissando per il prosieguo l'odierna udienza pubblica.

Entrambe le parti hanno solo parzialmente assolto ai relativi incombeni.

Quanto al ricorrente, ed avuto riguardo alla documentazione versata in atti, non vi è prova del valido perfezionamento della notifica per la maggior parte dei controinteressati evocati in giudizio.

Di qui la necessità di assegnare al ricorrente un ulteriore termine, pari a 60 giorni - decorrente dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente ordinanza - affinché provveda a depositare, per ciascuno dei suddetti soggetti, e previa elencazione e fascicolazione nominativa del relativo incarto, la documentazione afferente al perfezionamento delle suddette notifiche, ove in suo possesso, ovvero, nell'ipotesi in cui le notifiche in argomento non siano andate a buon fine, a rinnovarle dovendosi fin d'ora intendersi autorizzata - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate.

L'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile".

La norma deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami

consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione). Inoltre, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni.

Possono, dunque, essere determinate le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati

integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 60 giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni.

Quanto all'Amministrazione, risulta prodotta in atti una scheda parzialmente illeggibile relativa al riesame dei titoli allegati dal ricorrente, in cui, peraltro, non risultano esplicitate in dettaglio le ragioni della mancata ammissione a valutazione di alcuni dei titoli allegati, di talchè l'Amministrazione intimata, in persona del direttore pro – tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale, avrà cura di integrare la precedente relazione, esibendo una scheda leggibile e precisando 1) i titoli non ammessi a valutazione; 2) le ragioni per cui i suddetti titoli sono stati ritenuti non valutabili.

Va, pertanto, essere nuovamente ordinato, anche ai sensi dell'articolo 65 comma 3 del c.p.a., all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona e sotto la diretta responsabilità del direttore pro - tempore, cui il presente provvedimento andrà anche personalmente comunicato a mezzo PEC, l'esibizione dei suddetti documentati chiarimenti entro il termine di 60 gg.

Corre l'obbligo di ribadire l'assoluta necessità dell'immediata cura degli adempimenti prescritti che dovranno essere puntualmente evasi dal predetto responsabile con l'espressa avvertenza – anche per i connessi profili di responsabilità penale e contabile - che non potrà essere tollerato ulteriore ritardo.

La trattazione del procedimento va, per le ragioni suddette, rinviata in prosieguo all'udienza pubblica del 20.12.2017 con riserva al definitivo della decisione sul rito, il merito e le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- 1) dispone gli incumbenti di cui in motivazione a carico della parte ricorrente;
- 2) dispone gli incumbenti di cui in motivazione a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona e sotto la diretta responsabilità del direttore pro – tempore;

- 3) differisce la trattazione del procedimento all'udienza pubblica del 20.12.2017

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

